



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI LUCCA


SEZIONE 1 via Carrara, 1 Lucca

Si comunica a:

Avv. **MARCO CERIONI**
VIA ZOLA, N. 12
GIULIANOVA
TE

PREFETTURA DI LUCCA
PIAZZA NAPOLEONE 1
55100 LUCCA
LU

Comunicazione di cancelleria
Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero:  - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. Ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **PACINI CLAUDIA**

Depositata Sentenza Numero: **841/2021** in data : **28/02/2022**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale


Difeso da:

MARCO CERIONI


Resistente Principale

PREFETTURA DI LUCCA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Lucca 28/02/2022


L'Assistente Giudiziario
Monica Valentina

IL CANCELLIERE

ES 212



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LUCCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Luca 842/21
Cron. 1638/22
O.S.A.

Il Giudice di Pace, Dott. Claudia Pacini, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa di opposizione a sanzione amministrativa ex art.204 bis CDS e D.
L.vo 150/2011 iscritta al R.G. n. 3526/2020 e vertente

TRA

[redacted] C.F. [redacted] rappresentato e difeso
dall'avv. Marco Cerioni, del foro di Teramo, ed elettivamente domiciliato
presso lo studio del difensore sito in Giulianova (TE), via Zola, 12 giusta
procura in calce al ricorso

ricorrente

CONTRO

PREFETTURA DI LUCCA, in persona [redacted] efetto *pro tempore*,

Resistente

Conclusioni

La causa veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza sulle conclusioni
delle parti come da verbale di udienza.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

[redacted] proponeva opposizione, avverso il verbale di
contestazione [redacted] elevato dalla Polizia Stradale di Lucca,
emesso per la violazione di cui all'art. 85 comma 4 CDS.

A fondamento del ricorso l'esponente, ampiamente argomentando in ricorso,
cui si rinvia, eccepiva la violazione di legge, errata interpretazione ed

applicazione degli artt. 85, comma 4 CDS ed 11 comma 4 Legge n. 21/1992 anche in relazione al Regolamento UE 2016/679.

Si costituiva in giudizio la Prefettura di Lucca, insistendo per la legittimità dell'accertamento, ed allegando le controdeduzioni dell'organo accertatore, cui si rinvia.

Il ricorso merita accoglimento nei limiti in cui si dirà.

In maniera assorbente ogni altra questione dedotta eccepita, ritiene il Giudice fondata l'eccezione avanzata da parte ricorrente in ordine alla illegittimità del verbale per il contrasto, allo stato degli atti, con quanto stabilito dal Garante della Privacy ed alla normativa europea, che invero con apposita segnalazione al Governo ha specificato che "le modalità di redazione del foglio di servizio suscitano preoccupazione sotto il profilo della protezione dei dati personali, in quanto i dati che devono esservi riportati consentono l'identificazione del soggetto che usufruisce del servizio di noleggio e la tracciabilità del percorso effettuato. Il trattamento di informazioni così delicate, non risulta conforme al canone di proporzionalità previsto dal Regolamento UE 2016/79. Si sottolinea inoltre la mancata richiesta del parere di cui all'art. 36 par. 4 del citato Regolamento che ha introdotto l'obbligo di consultazione preventiva anche con riguardo agli atti di natura primaria.

Alla luce di quanto sopra dedotto in punto di diritto, ritiene pertanto il Giudice che si imponga l'annullamento del verbale opposto.

Spese compensate stante la particolarità e novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lucca, definitivamente provvedendo accoglie l'opposizione proposta da [redacted] nei confronti della Prefettura di Lucca ed annulla il provvedimento opposto

Spese compensate

Lucca, 30 novembre 2021



2

IL GIUDICE DI PACE
DR. Claudia Rossi
Claudia Rossi

A handwritten signature or mark.